



Raccomandazione del Consiglio  
per rafforzare la lotta contro la  
corruzione dei pubblici ufficiali  
stranieri nelle operazioni  
commerciali internazionali

Traduzione non ufficiale

**Strumenti giuridici  
dell'OCSE**

Il presente documento è pubblicato sotto la responsabilità del Segretario Generale dell'OCSE. Riproduce uno strumento giuridico dell'OCSE e può contenere materiale supplementare. Le opinioni espresse e le conclusioni raggiunte nel presente documento non corrispondono necessariamente a quelle dei governi dei Paesi membri dell'OCSE.

Il presente documento, così come tutti i dati e tutte le mappe geografiche che esso comprende, non pregiudica lo status o la sovranità su ogni territorio, con riferimento alla delimitazione delle frontiere e dei confini internazionali e alla denominazione di ogni territorio, città o area.

Per accedere ai testi ufficiali e aggiornati degli strumenti giuridici dell'OCSE, nonché alle relative informazioni, consultare il Compendio degli strumenti giuridici dell'OCSE all'indirizzo: <http://legalinstruments.oecd.org>.

**Si prega di citare il presente documento come:**

OCSE, *Raccomandazione del Consiglio per rafforzare la lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali*; OECD/LEGAL/0378

Titolo originale: Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions OECD/LEGAL/0378

Serie: Strumenti giuridici dell'OCSE

**Foto:** © optimarc / Shutterstock.com

© OECD 2021

---

Questo documento è fornito gratuitamente. Può essere riprodotto e distribuito gratuitamente senza richiedere ulteriori permessi, purché non venga alterato in alcun modo. Non può essere venduto.

Il presente documento è disponibile nelle due lingue ufficiali dell'OCSE (inglese e francese). La traduzione in italiano è stata curata dalla Sezione linguistica italiana dell'OCSE. Le uniche versioni ufficiali sono quella inglese e quella francese, reperibili sul sito Internet dell'OCSE all'indirizzo: <http://legalinstruments.oecd.org>

---

## Informazioni generali

La Raccomandazione per rafforzare la lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali è stata inizialmente adottata dal Consiglio dell'OCSE il 26 novembre 2009 (di seguito, "[la Raccomandazione contro la corruzione del 2009](#)"). Essa è subentrata alla Raccomandazione riveduta del Consiglio sulla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali del 1997, allo scopo di migliorare la capacità dei Paesi Parte della Convenzione sulla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali [[OECD/LEGAL/0293](#)] (di seguito, la "Convenzione contro la corruzione") di prevenire e individuare casi sospetti di corruzione internazionale e indagare su di essi.

Al fine di affrontare le sfide, esaminare le buone pratiche e le questioni trasversali emerse dal 2009 nel panorama globale del contrasto alla corruzione, il 6 novembre 2021, il Consiglio dell'OCSE ha adottato una raccomandazione riveduta, volta ad ulteriormente rafforzare la lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali (di seguito, la "Raccomandazione contro la corruzione del 2021") su proposta del Gruppo di lavoro sulla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali (di seguito, il "Gruppo di lavoro sulla corruzione").

Il Gruppo di lavoro sulla corruzione comprende tutti i Paesi Parte della Convenzione contro la corruzione, che sono tenuti al momento dell'adesione alla Convenzione contro la corruzione ad aderire anche alla Raccomandazione contro la corruzione del 2021 nonché alle altre tre raccomandazioni ad essa correlate. Le tre raccomandazioni summenzionate sono:

- la Raccomandazione del Consiglio sulla corruzione e i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico [[OECD/LEGAL/0447](#)];
- la Raccomandazione del Consiglio sui provvedimenti fiscali volti a contrastare ulteriormente la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali [[OECD/LEGAL/0371](#)];
- la Raccomandazione del Consiglio sulla gestione del rischio di corruzione da parte degli attori della cooperazione allo sviluppo [[OECD/LEGAL/0431](#)];

### ***Motivazioni alla base della revisione della Raccomandazione***

La revisione del 2021 mira ad aggiornare e ampliare la Raccomandazione del 2009 contro la corruzione allo scopo di fornire un ulteriore sostegno alla piena attuazione della Convenzione contro la corruzione, tenendo conto delle recenti tendenze e delle sfide emerse nel settore della corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, garantendo in tal modo la pertinenza e l'efficacia della Raccomandazione. Tali sfide in costante evoluzione, le buone pratiche e le questioni trasversali sono emerse in particolare nel contesto del monitoraggio sistematico e rigoroso condotto dal Gruppo di lavoro sulla corruzione sulle modalità di attuazione della Convenzione contro la corruzione e delle relative Raccomandazioni adottate dalle Parti, nonché nell'ambito dell'ampio corpus di lavori tematici svolti dal Gruppo a riguardo della individuazione e della rilevazione della corruzione internazionale, della responsabilità delle persone giuridiche, dei modi di risoluzione non processuali dei casi e della corruzione dal lato della domanda.

### ***Elaborazione del progetto di revisione della Raccomandazione***

Nel marzo 2018, il Gruppo di lavoro sulla corruzione ha convenuto di avviare le discussioni sulla revisione della Raccomandazione del 2009 sulla lotta contro la corruzione. A seguito di un'indagine volta a individuare i settori prioritari, il Gruppo di lavoro si è impegnato in un ampio processo di riesame, che ha compreso due cicli di consultazioni pubbliche, un esercizio decennale di valutazione dell'attuazione della Raccomandazione del 2009 sulla lotta contro la corruzione, diverse consultazioni scritte con i Paesi membri e otto riunioni ad hoc dei membri del Gruppo di lavoro sulla corruzione. Il Gruppo di lavoro ha inoltre chiesto ad altri organismi, gruppi e parti interessate pertinenti di contribuire a tale lavoro, ha organizzato una riunione informale dei funzionari delle autorità di contrasto e ha consultato per iscritto altri sei comitati pertinenti dell'OCSE e altri organi sussidiari.

### ***Ambito di applicazione della Raccomandazione contro la corruzione del 2021***

La proposta di revisione della Raccomandazione contro la corruzione del 2021 completa la versione del 2009. Il preambolo è stato aggiornato per includere riferimenti a concetti chiave nella lotta contro la corruzione internazionale, compresi i possibili legami tra genere e corruzione e il potenziale ruolo delle tecnologie innovative negli sforzi di contrasto della corruzione internazionale. A seguito dello scoppio della pandemia di COVID-19 e alla luce delle sfide a essa correlate, il preambolo riveduto sottolinea altresì l'importanza di una vigorosa attuazione della Convenzione contro la corruzione in periodi di crisi.

Sono state inserite nuove sezioni su temi chiave che sono emersi, o si sono particolarmente evoluti, nel settore della lotta contro la corruzione dal 2009, nello specifico:

- lotta alla corruzione dal lato della domanda nei casi di corruzione internazionale;
- sanzioni e confisca;
- risoluzioni non processuali;
- cooperazione internazionale;
- protezione degli informatori;
- incentivi per lo sviluppo e l'attuazione di programmi di conformità; e
- protezione dei dati.

Inoltre, il progetto di revisione della Raccomandazione aggiorna o estende l'ambito di applicazione delle disposizioni su temi preesistenti, tra cui l'effettiva attuazione delle norme, la sensibilizzazione, la formazione e l'orientamento.

### ***Follow-up, monitoraggio dell'effettiva attuazione e strumenti di divulgazione***

Oltre a monitorare rigorosamente e sistematicamente, mediante una revisione inter pares, il modo in cui le Parti attuano la Convenzione contro la corruzione, la Raccomandazione del 2021 e le altre tre Raccomandazioni correlate, il Gruppo di lavoro sulla corruzione riferirà al Consiglio sull'attuazione della Raccomandazione contro la corruzione del 2021 ogni cinque anni a decorrere dalla sua adozione.

Per ulteriori informazioni: <https://www.oecd.org/fr/corruption/2019-review-oecd-anti-bribery-recommendation.htm>.

Contatti: [antibribery@oecd.org](mailto:antibribery@oecd.org).

## **Attuazione**

Il Gruppo di lavoro continuerà a monitorare l'effettiva attuazione, da parte dei Paesi membri, della Convenzione contro la corruzione, della Raccomandazione contro la corruzione e delle altre tre Raccomandazioni correlate per promuoverne la piena attuazione, conformemente all'articolo 12 della Convenzione stessa. Tutte le Parti della Convenzione sono sottoposte a questo rigoroso processo di valutazione inter pares che si svolge in fasi successive e prevede che ciascun Paese sia valutato da esaminatori di altre Parti della Convenzione. Transparency International ha definito questo esercizio di controllo come il termine di riferimento assoluto (o "gold standard") tra i meccanismi di monitoraggio.

Per ulteriori informazioni: [www.oecd.org/daf/anti-bribery/countrymonitoringoftheoecdanti-briberyconvention.htm](http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/countrymonitoringoftheoecdanti-briberyconvention.htm).

## **IL CONSIGLIO,**

**VISTI** gli articoli 3, 5 bis e 5 ter della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico del 14 dicembre 1960;

**VISTA** la Convenzione sulla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali del 21 novembre 1997 [[OECD/LEGAL/0293](#)]

**VISTE** la Raccomandazione riveduta del Consiglio sulla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali del 23 maggio 1997 [[C\(97\)123/FINAL](#)] e la Raccomandazione del Consiglio per rafforzare la lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali del 26 novembre 2009 [[C\(2009\)159/REV1/FINAL](#)] e [[C\(2010\)19](#)] cui succede la presente Raccomandazione;

**VISTI** la Raccomandazione del Consiglio sui provvedimenti fiscali volti a contrastare ulteriormente la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali [[OECD/LEGAL/0371](#)], la Raccomandazione del Consiglio sulla gestione del rischio di corruzione da parte degli attori della cooperazione allo sviluppo [[OECD/LEGAL/0431](#)], la Raccomandazione del Consiglio sulla corruzione e i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico [[OECD/LEGAL/0447](#)], la Raccomandazione del Consiglio sugli orientamenti in materia di lotta alla corruzione e di integrità delle imprese statali [[OECD/LEGAL/0451](#)], gli orientamenti dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali [[OECD/LEGAL/0144](#)], la Raccomandazione del Consiglio sull'integrità pubblica [[OECD/LEGAL/0435](#)] e la Raccomandazione del Consiglio sugli orientamenti dell'OCSE in materia di dovere di diligenza per una condotta responsabile delle imprese [[OECD/LEGAL/0443](#)];

**CONSIDERANDO** i progressi compiuti nell'attuazione della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione e della Raccomandazione del 2009 e ribadendo la costante importanza della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione e dei Commenti alla Convenzione;

**CONSIDERANDO** che la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri è un fenomeno diffuso nelle operazioni commerciali internazionali, compresi gli scambi e gli investimenti, che suscita gravi preoccupazioni etiche e politiche, compromette il buon governo e lo sviluppo economico sostenibile e falsa le condizioni di concorrenza a livello internazionale;

**RICONOSCENDO** gli effetti dannosi provocati dalla corruzione internazionale e considerando l'importanza di contrastare efficacemente tale fenomeno al fine di affrontare e prevenire tali effetti sulla società;

**CONSIDERANDO** che tutti i Paesi condividono la responsabilità di combattere la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali;

**RIBADENDO** l'importanza di attuare in maniera vigorosa e completa la Convenzione dell'OCSE contro la corruzione, anche in periodi di crisi, e reiterando l'impegno dei Paesi membri a garantire una rigorosa applicazione delle leggi inerenti il reato di corruzione internazionale, come ribadito dalla Dichiarazione su un impegno comune per la lotta contro la corruzione internazionale, adottata dai ministri delle Parti della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione il 21 novembre 2007, dalla Dichiarazione politica sulla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali, adottata dal Gruppo di lavoro sulla corruzione il 19 giugno 2009, nonché dalle conclusioni adottate a seguito della riunione del Consiglio dei ministri dell'OCSE del 25 giugno 2009 [[C/MIN\(2009\)5/FINAL](#)] e dalla Dichiarazione rilasciata in occasione della riunione ministeriale dell'OCSE contro la corruzione del 16 marzo 2016;

**RICONOSCENDO** che la Convenzione dell'OCSE contro la corruzione e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) si sostengono reciprocamente e si completano, e che la ratifica e l'attuazione dell'UNCAC favoriscono un approccio globale alla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali;

**ACCOGLIENDO CON FAVORE** le altre iniziative che promuovono ulteriormente la comprensione e la cooperazione internazionali in materia di lotta alla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali, tra cui le azioni del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e dell'Organizzazione degli Stati americani;

**ACCOGLIENDO CON FAVORE** gli sforzi compiuti dalle imprese, dalle organizzazioni imprenditoriali, dai sindacati, dalle organizzazioni non governative e dai media per contribuire alla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri;

**RICONOSCENDO** la necessità di migliorare la comprensione dei legami tra genere e corruzione, compresa la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, nonché del modo in cui la corruzione può incidere diversamente a seconda del genere; riconoscendo altresì l'importanza della promozione della parità di genere e dell'*empowerment* femminile;

**RICONOSCENDO** il potenziale ruolo che le tecnologie innovative possono svolgere nel promuovere gli sforzi del settore pubblico e di quello privato per contrastare la corruzione internazionale;

**RICONOSCENDO** che per conseguire progressi in questo settore occorrono non solo sforzi a livello nazionale, ma anche la cooperazione multilaterale, un sistema di monitoraggio e verifica rigorosi e sistematici;

**Su proposta del Gruppo di lavoro sulla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali:**

### ***Contesto generale***

- I. **OSSERVA** che la presente Raccomandazione per rafforzare la lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali si applica ai Paesi membri dell'OCSE e ad altri Paesi Parte della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione (di seguito i "Paesi membri");
- II. **OSSERVA** che la presente Raccomandazione deve essere attuata in conformità dei principi giurisdizionali e di quelli giuridici di base dei Paesi membri;
- III. **RACCOMANDA** ai Paesi membri di continuare ad adottare misure efficaci per scoraggiare, prevenire e combattere la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nell'ambito delle operazioni commerciali internazionali;
- IV. **RACCOMANDA** a ciascun Paese membro di adottare misure concrete e valide per analizzare o esaminare ulteriormente i seguenti ambiti:
  - i. le iniziative di sensibilizzazione e formazione nel settore pubblico al fine di prevenire e individuare la corruzione internazionale;
  - ii. le iniziative di sensibilizzazione nel settore privato, in particolare tra le imprese che operano all'estero, comprese le piccole e medie imprese, al fine di prevenire e individuare la corruzione internazionale; ove opportuno, anche iniziative ad-hoc, specifiche per professione e settore, anche a riguardo degli Orientamenti sulle buone pratiche in materia di controlli interni, etica e conformità, di cui all'Allegato II della presente Raccomandazione, che ne costituisce parte integrante, e attraverso azioni collettive e partenariati tra il settore privato e quello pubblico nelle attività di sensibilizzazione;
  - iii. il diritto penale e la sua effettiva applicazione conformemente alla convenzione dell'OCSE contro la corruzione, nonché in conformità delle sezioni da V a XVIII della presente Raccomandazione, e degli Orientamenti sulle buone pratiche per l'attuazione di articoli specifici della Convenzione sulla lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali, di cui all'allegato I della presente Raccomandazione, che ne costituisce parte integrante;
  - iv. la cooperazione internazionale nelle indagini e in altri procedimenti giudiziari, in conformità della sezione XIX della presente Raccomandazione;
  - v. la legislazione, i regolamenti e le prassi in materia fiscale per eliminare qualsiasi sostegno indiretto alla corruzione internazionale, conformemente alla Raccomandazione del Consiglio del 2009 sui provvedimenti fiscali volti a rafforzare la lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali [\[OECD/LEGAL/0371\]](#) e alla sezione XX della presente Raccomandazione;
  - vi. le disposizioni e le misure volte a garantire la segnalazione di corruzione internazionale e la protezione degli informatori, conformemente alle sezioni XXI e XXII della presente Raccomandazione;
  - vii. i requisiti e le pratiche in materia di contabilità aziendale, la revisione contabile esterna, controllo interno, l'etica e la conformità, in linea con la sezione XXIII della presente Raccomandazione;

- viii. le disposizioni legislative e i regolamentari in materia di banche e altri istituti finanziari per garantire che vengano tenuti registri adeguati da mettere a disposizione in caso di ispezioni e indagini;
- ix. le sovvenzioni pubbliche, le licenze, gli appalti pubblici, i contratti finanziati mediante aiuti pubblici allo sviluppo, i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico o altre agevolazioni pubbliche, per far sì che detti vantaggi possano essere sospesi o negati come misura di contrasto della corruzione negli opportuni casi, e gli incentivi all'adozione e all'attuazione di programmi di conformità legati a misure correttive, conformemente alle sezioni XXIV e XXV della presente Raccomandazione;
- x. le leggi e i regolamenti civili, commerciali e amministrativi per combattere la corruzione internazionale.

### ***Configurazione del reato di corruzione di un pubblico ufficiale straniero e relativa applicazione***

**V. RACCOMANDA**, al fine di garantire l'attuazione vigorosa e completa della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione, compresa l'applicazione del reato di corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, che i Paesi membri tengano pienamente conto degli Orientamenti sulle buone pratiche relative all'applicazione di articoli specifici della Convenzione sulla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali, di cui all'allegato I della presente Raccomandazione;

**VI. RACCOMANDA** ai Paesi membri di:

- i. rivedere periodicamente le rispettive leggi di attuazione della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione e il loro approccio in materia di applicazione al fine di contrastare efficacemente la corruzione internazionale dei pubblici ufficiali stranieri;
- ii. adottare tutte le misure necessarie per garantire che le autorità preposte all'applicazione della legge agiscano in modo tempestivo e proattivo per far sì che le denunce di corruzione dei pubblici ufficiali stranieri siano seriamente oggetto di indagini e che le accuse credibili siano esaminate dalle autorità competenti;
- iii. adottare un approccio proattivo alle indagini e all'azione penale contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri per le persone sia fisiche che giuridiche, anche garantendo che alle autorità competenti sia fornita una formazione e linee guida adeguati sui metodi efficaci per individuare i casi di corruzione internazionale ed effettuare indagini a riguardo;

**VII. RACCOMANDA** ai Paesi membri di fornire risorse adeguate alle autorità di contrasto per far sì che i casi di corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali siano indagati e perseguiti efficacemente, tenendo conto del Commento n. 27 alla Convenzione dell'OCSE contro la corruzione;

**VIII. RACCOMANDA** ai Paesi membri di incoraggiare le autorità preposte all'applicazione della legge a raccogliere in modo proattivo informazioni provenienti da fonti diverse, quali i media, gli informatori, le agenzie pubbliche, comprese quelle di cui alla sezione XXI, le autorità inquirenti straniere e il settore privato, per accrescere la capacità di individuazione dei casi di corruzione internazionale e potenziare le indagini;

**IX. RACCOMANDA** ai Paesi membri di:

- i. garantire che i casi di corruzione di pubblici ufficiali stranieri siano indagati e perseguiti senza indebito ritardo;
- ii. adottare misure ragionevoli, qualora si verificano ritardi nelle indagini, nelle azioni penali e nei procedimenti giudiziari o amministrativi, al fine di garantire che detti ritardi non ostacolino indebitamente l'effettiva applicazione del reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero e non comportino la scadenza dei termini di prescrizione;

**X. RACCOMANDA** ai Paesi membri di:

- i. garantire che sia disponibile un'ampia gamma di misure investigative nelle indagini e nelle azioni penali straniere relative alla corruzione, quali l'accesso alle informazioni finanziarie, bancarie e societarie, tra cui

la titolarità effettiva, la tracciabilità delle attività, il ricorso a tecniche investigative della polizia scientifica e, se del caso, a tecniche speciali;

- ii. ove opportuno e proporzionato, e nella misura consentita dalla legislazione nazionale nonché dalle condizioni da essa prescritte, garantire che le autorità competenti si avvalgano appieno dell'ampia gamma di misure investigative disponibili nelle indagini e nelle azioni penali straniere correlate alla corruzione, comprese tecniche investigative speciali;
- iii. prendere in considerazione misure volte a incoraggiare le persone che hanno partecipato alla commissione di un reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri, o vi sono state associate, a fornire informazioni utili alle autorità competenti per indagare e perseguire la corruzione internazionale; garantire l'esistenza di meccanismi adeguati per l'applicazione di tali misure nelle indagini e nei procedimenti giudiziari relativi alla corruzione internazionale.

**XI. RACCOMANDA** ai Paesi membri di autorizzare e promuovere una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci e tempestivi tra le autorità nazionali competenti, nonché all'interno delle medesime, al fine di migliorare l'individuazione di casi di corruzione di pubblici ufficiali stranieri, l'indagine sui medesimi e la relativa azione penale. In particolare, è opportuno che i Paesi membri prendano in considerazione metodi e strumenti adeguati per facilitare tale cooperazione.

#### ***Lottare contro la corruzione sul lato della domanda***

**XII. RACCOMANDA** ai Paesi membri di:

- i. sensibilizzare i pubblici ufficiali interessati, in particolare quelli distaccati all'estero, e gli attori del settore privato in merito ai rischi legati alla corruzione dal lato della richiesta di tangenti, ponendo particolare attenzione ai settori di attività geografici e industriali ad alto rischio;
- ii. fornire ai propri pubblici ufficiali distaccati all'estero una formazione sulle informazioni e sulle misure da adottare per assistere le imprese che si trovano a far fronte alla richiesta di tangenti e, se del caso, fornire istruzioni chiare sulle autorità cui segnalare i casi di corruzione attiva internazionale;
- iii. laddove opportuno, intraprendere azioni coordinate con altri Paesi membri e Paesi terzi, al fine di collaborare con il Paese ospitante per affrontare la sollecitazione e l'accettazione di tangenti;
- iv. considerare la promozione, l'agevolazione, l'impegno o la partecipazione a iniziative di azione collettiva nei confronti della corruzione internazionale, coinvolgendo rappresentanti del settore pubblico e privato nonché le organizzazioni della società civile, dirette ad affrontare la corruzione internazionale e la richiesta di tangenti.

**XIII. ESORTA** tutti i Paesi a:

- i. sensibilizzare i pubblici ufficiali in merito alle leggi nazionali in materia di corruzione e sollecitazione alla corruzione al fine di arrestare tale pratica e impedire l'accettazione di pagamenti e agevolazioni di modesta entità;
- ii. pubblicare su un sito web accessibile al pubblico le loro norme e i loro regolamenti che disciplinano i doni, le spese di viaggio, di rappresentanza e di altra natura per i pubblici ufficiali nazionali, in modo che gli individui e le imprese ne siano a conoscenza e possano rispettarle.

**XIV. RACCOMANDA** ai Paesi membri, alla luce dell'effetto deleterio dei pagamenti e di agevolazioni di modesta entità, in particolare sullo sviluppo economico sostenibile e sullo Stato di diritto, di:

- i. impegnarsi a rivedere periodicamente le loro politiche e il loro approccio in materia di pagamenti e agevolazioni di modesta entità al fine di combattere efficacemente il fenomeno;
- ii. incoraggiare le imprese a vietare o disincentivare il ricorso a pagamenti e agevolazioni di modesta entità nei controlli interni, nei programmi o nelle misure etici e di conformità, riconoscendo che tali pagamenti sono generalmente illegali nei Paesi in cui sono effettuati e devono in ogni caso essere accuratamente contabilizzati e figurare nei registri contabili delle società interessate.

## **Sanzioni e confische**

### **XV. RACCOMANDA** ai Paesi membri di:

- i. adottare misure appropriate, ad esempio fornendo orientamenti e/o formazione alle autorità di contrasto e alla magistratura, senza pregiudicare i poteri discrezionali delle autorità giudiziarie o di altre autorità competenti, per contribuire a garantire che le sanzioni nei confronti di persone fisiche e giuridiche per corruzione internazionale siano nella pratica trasparenti, efficaci, proporzionate e dissuasive, anche tenendo conto degli importi della tangente versata e del valore dei profitti o degli altri benefici derivati e di altri fattori attenuanti o aggravanti;
- ii. considerare, al fine di incentivare e premiare la buona condotta aziendale, fattori attenuanti quali:
  - a. la comunicazione completa, puntuale e volontaria di informazioni concernenti episodi di comportamenti scorretti alle autorità di contrasto;
  - b. la piena cooperazione con le forze dell'ordine e la magistratura, compresa la condivisione di tutti i fatti rilevanti per l'illecito in questione;
  - c. l'accettazione delle responsabilità; o
  - d. l'attuazione tempestiva di misure correttive adeguate, compresa l'applicazione o il miglioramento di programmi e/o misure etiche e di conformità efficaci;
- iii. rendere pubblici e accessibili, in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e della vita privata e con qualsiasi mezzo appropriato, elementi importanti dei casi risolti di corruzione di pubblici ufficiali stranieri e reati connessi di cui agli articoli 7 e 8 della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione (di seguito "reati connessi"), compresi gli eventi principali, le persone fisiche o giuridiche oggetto di sanzioni, le sanzioni comminate e i motivi per i quali sono state applicate.

### **XVI. RACCOMANDA** ai Paesi membri, allo scopo di contribuire a garantire che i reati di corruzione internazionale siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, di:

- i. avvalersi pienamente, ove possibile e opportuno, delle misure previste dalla legislazione nazionale per l'identificazione, il congelamento, il sequestro e la confisca delle tangenti e dei proventi della corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, o dei beni il cui valore corrisponde a quello di detti proventi;
- ii. sviluppare un approccio proattivo all'identificazione, al congelamento, al sequestro e alla confisca delle tangenti e dei proventi della corruzione dei pubblici ufficiali stranieri o dei beni il cui valore corrisponde a quello di detti proventi, anche nell'ambito di procedimenti che coinvolgono persone giuridiche;
- iii. sensibilizzare le autorità di contrasto e le altre autorità competenti in merito all'importanza di condurre indagini finanziarie approfondite per individuare e recuperare tangenti e proventi della corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, nonché confiscare le tangenti e i proventi della corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, o i beni il cui valore corrisponde a quello di detti proventi; e
- iv. prendere in considerazione lo sviluppo, la pubblicazione e la comunicazione alle autorità di contrasto di linee guida per identificare, quantificare e confiscare le tangenti e i proventi della corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, o i beni il cui valore corrisponde a quello di detti proventi.

### **Modalità di risoluzione non processuali**

**XVII. RACCOMANDA** ai Paesi membri di considerare il ricorso a una serie di forme di risoluzione per i procedimenti penali, amministrativi e civili con persone fisiche e giuridiche, tra cui le risoluzioni alternative a quelle processuali. Con ciò si intendono i meccanismi sviluppati e utilizzati per risolvere le controversie senza un procedimento giudiziario o amministrativo completo, sulla base di un accordo negoziato con una persona fisica o giuridica e un'autorità responsabile dell'azione penale o un'altra autorità.

**XVIII. RACCOMANDA** ai Paesi membri di garantire che le risoluzioni non processuali utilizzate per risolvere i casi relativi ai reati intesi ai sensi della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione seguano i principi di giusto processo, trasparenza e responsabilità, e in particolare di:

- i. adottare un quadro chiaro e trasparente per quanto riguarda le risoluzioni non processuali, indicando le autorità abilitate ad adottare tali risoluzioni, precisando se le persone fisiche e/o giuridiche possano ricorrere alle medesime e, laddove opportuno, definendo l'obbligo per il presunto autore del reato di ammettere i fatti e/o la propria colpevolezza;
- ii. elaborare criteri chiari e trasparenti per l'uso di risoluzioni non processuali, tra cui, se del caso, l'autodenuncia del reato, la cooperazione con le autorità di contrasto e l'adozione di misure correttive;
- iii. fornire informazioni chiare e accessibili al pubblico circa i vantaggi che un presunto trasgressore può ottenere mediante l'adozione di una risoluzione non processuale;
- iv. se del caso, e in linea con le norme in materia di protezione dei dati e i diritti alla vita privata, rendere pubblici, a seconda delle circostanze, elementi di risoluzioni non processuali, tra cui:
  - a. i fatti principali e le persone fisiche e/o giuridiche coinvolte;
  - b. le pertinenti considerazioni che hanno condotto a concludere il caso con una risoluzione non processuale;
  - c. la natura delle sanzioni comminate e le motivazioni alla base della loro applicazione;
  - d. le misure correttive, compresa l'adozione di controlli interni, o il loro miglioramento, nonché i programmi o le misure di conformità anti-corruzione e di monitoraggio;
- v. garantire che i casi di corruzione internazionale risolti con mezzi extraprocessuali siano punibili con sanzioni trasparenti, efficaci, proporzionate e dissuasive, come previsto dall'articolo 3 della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione;
- vi. assicurare che la risoluzione non processuale dei casi di corruzione internazionale non costituisca un ostacolo all'efficacia delle indagini e dell'azione penale nei confronti di persone fisiche o giuridiche in altri Paesi e consenta in generale una cooperazione internazionale di livello adeguato, come previsto dagli articoli 9 e 10 della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione;
- vii. garantire che la conclusione di una risoluzione non processuale con una persona fisica o giuridica non pregiudichi, se del caso, un'azione coercitiva nei confronti di altre persone fisiche o giuridiche pertinenti;
- viii. assicurare che le risoluzioni non processuali siano soggette a un controllo adeguato, ad esempio da parte di un'autorità giudiziaria indipendente o di un'altra autorità competente, incluse le autorità di contrasto.

### ***Cooperazione internazionale***

**XIX. RACCOMANDA** che i Paesi membri, al fine di contrastare efficacemente la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali, nel rispetto dei loro principi giurisdizionali e di altri principi giuridici di base, concertino le loro azioni e cooperino con le autorità competenti di altri Paesi e, se del caso, le reti internazionali e regionali di contrasto che coinvolgono Paesi membri e Paesi terzi, nelle indagini e in altri procedimenti giudiziari riguardanti casi specifici di questo tipo di corruzione, attraverso mezzi quali la condivisione spontanea di informazioni o su richiesta, la fornitura di prove, l'estradizione e l'identificazione, nonché il congelamento, il sequestro, la confisca e il recupero dei proventi della corruzione di pubblici ufficiali stranieri. A tale riguardo:

#### **A. Procedure di mutua assistenza giudiziaria**

Al fine di contrastare in maniera efficace la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali, i Paesi membri dovrebbero:

- i. avvalersi pienamente degli accordi e delle disposizioni esistenti in materia di mutua assistenza giudiziaria internazionale e, se necessario, stipulare nuovi accordi o definire nuove disposizioni a tale scopo;

- ii. garantire l'esistenza di canali chiaramente pubblicizzati e facilmente accessibili per le richieste di assistenza giudiziaria in entrata e in uscita;
- iii. a norma degli articoli 9 e 10 della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione, garantire che la loro legislazione nazionale fornisca una base adeguata per la mutua assistenza giudiziaria, conformemente alle leggi, ai trattati, agli accordi e alle disposizioni pertinenti, compresa la fornitura di prove, l'esecuzione di perquisizioni, sequestri e misure di congelamento, l'identificazione e il rintracciamento dei proventi del reato, siano essi beni o strumenti, nonché la confisca e il recupero dei proventi della corruzione dei pubblici ufficiali stranieri;
- iv. fornire, per quanto possibile, nel quadro delle pertinenti leggi, trattati, accordi e intese nazionali, mutua assistenza giudiziaria nelle indagini e nei procedimenti non penali rientranti, nell'ambito di applicazione della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione, che coinvolgono persone giuridiche, anche quando le indagini e i procedimenti non penali non sono direttamente connessi a procedimenti penali nei confronti di una persona fisica;
- v. esaminare le modalità per agevolare, in tali casi di corruzione, la mutua assistenza giudiziaria tra i Paesi membri e i Paesi che non sono parte della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione, comprese le soglie probatorie per taluni Paesi membri;
- vi. garantire che le richieste di mutua assistenza giudiziaria in entrata e in uscita siano trattate in maniera solerte ed efficace;
- vii. assicurare che i termini di prescrizione prevedano il tempo necessario per fornire e richiedere un'assistenza giudiziaria rapida ed efficace in caso di corruzione di pubblici ufficiali stranieri;
- viii. garantire un quadro istituzionale efficace per la mutua assistenza giudiziaria e assicurare che le risorse per la fornitura e la richiesta di assistenza giudiziaria siano adeguate e siano utilizzate in maniera efficiente. In particolare, i Paesi membri dovrebbero garantire che le autorità responsabili della ricezione delle richieste di assistenza giudiziaria in entrata e della gestione delle richieste in uscita dispongano di personale sufficiente in numero e adeguatamente competente e dovrebbero assicurare che sia fornita al personale interessato una formazione adeguata, anche sul quadro istituzionale per la mutua assistenza giudiziaria e sui requisiti e le politiche applicabili per l'elaborazione delle domande in uscita, laddove opportuno;
- ix. prendere in considerazione l'uso di tecnologie per una maggiore efficacia delle procedure di mutua assistenza giudiziaria, compresi strumenti adeguati per monitorare i progressi nel trattamento delle richieste di assistenza giudiziaria in entrata e in uscita, la presentazione di richieste di assistenza giudiziaria in uscita in formato digitale e la presentazione delle informazioni fornite in risposta alle richieste di mutua assistenza giudiziaria in un formato digitale adeguato al loro utilizzo da parte del Paese richiedente;
- x. adottare un approccio proattivo nel richiedere la cooperazione internazionale in materia di reati ai sensi della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione, anche sensibilizzando e formando le autorità competenti sull'individuazione dei casi di corruzione internazionale che necessitano di mutua assistenza giudiziaria, al fine di garantire che una richiesta di mutua assistenza giudiziaria in sospeso non comprometta un'indagine in corso.

## **B. *Potenziare la cooperazione internazionale***

I Paesi membri dovrebbero:

- i. adottare misure efficaci per sviluppare la cooperazione diretta con le autorità competenti di altri Paesi membri, a seconda dei casi, anche mediante:
  - a. la conclusione di accordi o intese bilaterali per la mutua assistenza giudiziaria con altri Paesi membri e il pieno ricorso agli accordi esistenti;
  - b. la partecipazione attiva a reti regionali e internazionali di contrasto specializzate in questioni anti-corruzione e che coinvolgono i Paesi membri e i Paesi terzi; e
  - c. la promozione, se del caso, di scambi di personale ed esperti, compreso il distacco di funzionari di collegamento in altri Paesi o organizzazioni internazionali;

- ii. senza previa richiesta, prevedere la possibilità di trasmettere informazioni, laddove opportuno e in modo coerente con le leggi nazionali e i pertinenti trattati e accordi, a un'autorità competente di un altro Paese membro, qualora tali informazioni possano aiutare detto Paese ad avviare indagini o a concludere con successo un procedimento. La trasmissione spontanea di informazioni non dovrebbe interferire sulle indagini e sui procedimenti svolti dall'autorità competente del Paese membro che le fornisce;
- iii. prendere in considerazione, conformemente alla legislazione nazionale, ai trattati, agli accordi e alle pertinenti disposizioni, forme complementari di scambio internazionale di informazioni attraverso altri meccanismi, anche agevolando a) lo scambio di informazioni finanziarie da parte delle unità di informazione finanziaria; b) lo scambio di informazioni fiscali; c) lo scambio di informazioni con le autorità di regolamentazione finanziaria; e d) la cooperazione, laddove opportuno, con le pertinenti reti internazionali e regionali;
- iv. indagare prontamente sulle accuse attendibili di corruzione di pubblici ufficiali stranieri mosse da organizzazioni governative internazionali, quali banche multilaterali e regionali di sviluppo, e, se del caso, chiedere a dette organizzazioni di revocare la segretezza dell'indagine interna in questione.

### **C. *Casi multi-giurisdizionali***

I Paesi membri dovrebbero:

- i. incoraggiare il coordinamento diretto nelle indagini e nelle azioni penali concomitanti o parallele, se del caso anche attraverso mezzi quali la condivisione di informazioni e prove;
- ii. in linea con l'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione, laddove più di un Paese membro ha giurisdizione su un presunto reato descritto nella Convenzione, prendere in considerazione, ove appropriato, lo svolgimento di consultazioni durante le indagini, l'azione penale e la conclusione del caso, conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici. I Paesi membri dovrebbero inoltre prestare la dovuta attenzione all'esistenza del rischio che la stessa persona fisica o giuridica venga perseguita in giurisdizioni diverse per la stessa condotta criminale;
- iii. valutare l'opportunità di coordinarsi quanto prima possibile e in maniera opportuna nei procedimenti, in modo da rispettare l'indipendenza dei singoli organi giurisdizionali interessati e riconoscere i vantaggi della cooperazione ai fini di un'efficace applicazione della legge. I Paesi membri dovrebbero adottare misure per garantire ragionevolmente che i loro sforzi di coordinamento non pregiudichino indebitamente l'efficacia delle indagini e delle azioni penali in altre giurisdizioni;
- iv. prendere in considerazione, se del caso, la possibilità di far leva sulle pertinenti organizzazioni internazionali e regionali in grado di fornire sostegno nelle consultazioni internazionali;
- v. se del caso, e conformemente alle pertinenti leggi, ai trattati e agli accordi nazionali, prendere in considerazione l'istituzione di squadre investigative congiunte o parallele nell'effettuare indagini e azioni penali per corruzione di pubblici ufficiali stranieri che potrebbero necessitare di un'azione coordinata e concertata con uno o più Paesi membri.

### ***Deducibilità fiscale***

**XX. RACCOMANDA** ai Paesi membri di:

- i. attuare pienamente e tempestivamente la Raccomandazione del Consiglio del 2009 sui provvedimenti fiscali volti a contrastare ulteriormente la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali [[OECD/LEGAL/0371](#)], che raccomanda nello specifico "ai Paesi membri e alle altre Parti della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione di impedire, esplicitamente e in maniera efficace, la deducibilità fiscale delle tangenti ai pubblici ufficiali stranieri", e "di istituire, conformemente ai loro ordinamenti, un quadro giuridico e amministrativo efficace e fornire orientamenti per facilitare la segnalazione da parte delle autorità fiscali dei sospetti di corruzione internazionale derivanti dall'esercizio delle loro funzioni, alle competenti autorità nazionali preposte all'applicazione della legge";

- ii. sostenere il monitoraggio svolto dal Comitato affari fiscali, come stabilito dalla Raccomandazione del Consiglio del 2009 sui provvedimenti fiscali volti a contrastare ulteriormente la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali [[OECD/LEGAL/0371](#)].

### ***Segnalazione di casi di corruzione internazionale***

#### **XXI. RACCOMANDA** ai Paesi membri di:

- i. definire e pubblicizzare politiche e procedure chiare attraverso cui qualsiasi persona fisica, compresi i pubblici ufficiali, possa segnalare alle autorità competenti i casi sospetti di corruzione di pubblici ufficiali stranieri e reati connessi, anche consentendo segnalazioni riservate e, se del caso, anonime;
- ii. fornire canali facilmente accessibili e diversificati per la segnalazione di presunti atti di corruzione di pubblici ufficiali stranieri e di reati connessi, nonché sensibilizzare in merito a tali canali e all'importanza di segnalare tali sospetti, anche fornendo orientamenti e seguito per incoraggiare e sostenere gli informatori;
- iii. garantire l'adozione di misure adeguate per consentire ai pubblici ufficiali di segnalare alle autorità competenti, o portare alla loro attenzione, presunti atti di corruzione internazionale e reati connessi individuati nel corso del loro lavoro, in particolare per i funzionari delle agenzie pubbliche che interagiscono con imprese che operano all'estero o che sono in possesso di informazioni che le riguardano, comprese le rappresentanze straniere, le unità di informazione finanziaria, le autorità fiscali, le autorità di promozione commerciale, i pertinenti organismi di regolamentazione dei mercati dei titoli e finanziari, le agenzie anti-corruzione e le autorità di appalto;
- iv. incoraggiare l'individuazione proattiva dei casi di corruzione da parte dei pubblici ufficiali, in particolare coloro che interagiscono con imprese operanti all'estero, o sono a conoscenza di informazioni che le riguardano, attraverso mezzi adeguati, tra cui il monitoraggio e le segnalazioni ai media, nonché la segnalazione tempestiva di sospetti di corruzione di pubblici ufficiali stranieri e di reati connessi;
- v. riesaminare periodicamente l'efficacia delle politiche, delle procedure e dei canali di segnalazione e valutare la possibilità di rendere pubblici i risultati di tali revisioni periodiche;
- vi. sensibilizzare, attraverso una formazione regolare e altri mezzi, in merito al reato di corruzione internazionale e agli obblighi di segnalazione per i funzionari delle agenzie governative che potrebbero svolgere un ruolo nella prevenzione e/o nell'individuazione e segnalazione della corruzione internazionale, comprese le missioni diplomatiche, le agenzie di credito all'esportazione e le agenzie ufficiali di aiuto allo sviluppo, al fine di informare le imprese che operano all'estero in merito alle leggi straniere in materia di corruzione e sull'importanza di programmi di conformità efficaci.

### ***Protezione degli informatori***

**XXII. RACCOMANDA**, in considerazione del ruolo cruciale che gli informatori possono svolgere nell'individuazione di casi di corruzione internazionale, che i Paesi membri istituiscano, conformemente ai loro principi giurisdizionali e ad altri principi giuridici fondamentali, quadri giuridici e istituzionali solidi ed efficaci per proteggere e/o fornire mezzi di ricorso contro qualsiasi azione di ritorsione a coloro che operano nel settore privato o pubblico che segnalano, per motivi ragionevoli, presunti atti di corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali e reati connessi in un contesto lavorativo, e raccomanda in particolare di:

- i. garantire che le autorità competenti, dotate di risorse sufficienti e adeguatamente formate, applichino il quadro giuridico per la protezione degli informatori e ricevano, indaghino o trattino in altro modo le denunce di ritorsione;
- ii. fornire protezione alla più ampia gamma possibile di informatori in un contesto professionale, comprese, se del caso, le persone il cui rapporto di lavoro si è concluso, nonché alle persone che acquisiscono informazioni su atti sospetti di corruzione di pubblici ufficiali stranieri durante le fasi avanzate del processo di assunzione o delle trattative contrattuali e che possono essere oggetto di ritorsioni, ad esempio sotto forma di referenze lavorative negative o di inserimento in una lista nera, e valutare la possibilità di estendere la protezione a terzi collegati all'informatore e che potrebbero essere oggetto di ritorsioni in un contesto professionale;

- iii. garantire che siano posti in essere adeguati provvedimenti per consentire la riservatezza dell'identità degli informatori, nonché del contenuto delle segnalazioni, conformemente alla legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda le indagini da parte delle autorità competenti e i procedimenti giudiziari;
- iv. valutare la possibilità di consentire segnalazioni anonime e garantire che tutte le opportune tutele siano messe a disposizione di coloro che possono essere identificati successivamente e che possono subire ritorsioni;
- v. garantire che siano adottate misure adeguate per vietare o invalidare qualsiasi clausola contrattuale intesa a revocare, interrompere, ridurre o modificare i diritti e le tutele legali degli informatori cui spetta protezione da parte delle autorità competenti;
- vi. proporre una definizione ampia del concetto di ritorsione contro gli informatori, non limitata alle ritorsioni sul luogo di lavoro e che includa anche azioni che potrebbero portare a danni di reputazione, professionali, finanziari, sociali, psicologici e fisici;
- vii. garantire che gli informatori dispongano di mezzi di ricorso adeguati per controbilanciare le conseguenze dirette e indirette di eventuali atti di ritorsione successivi a segnalazioni che danno luogo al diritto alla protezione, comprese compensazioni finanziarie e provvedimenti provvisori in attesa della risoluzione di un procedimento giudiziario;
- viii. prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per coloro che compiono atti di ritorsione nei confronti degli informatori;
- ix. nei procedimenti amministrativi, civili o di lavoro, trasferire l'onere della prova alle persone fisiche o giuridiche o alle entità responsabili degli atti di ritorsione per far sì che dimostrino che tali atti perpetrati nei confronti degli informatori non costituiscono una ritorsione per la segnalazione;
- x. garantire che gli informatori non incorrano in provvedimenti disciplinari o di altra natura per aver effettuato una segnalazione che dà diritto alla protezione;
- xi. considerare la possibilità di introdurre incentivi a effettuare segnalazioni che possono beneficiare di protezione;
- xii. sensibilizzare e fornire formazione sul concetto e l'attuazione dei quadri giuridici e istituzionali per proteggere gli informatori, nonché sulle tutele e i mezzi di ricorso disponibili;
- xiii. riesaminare periodicamente l'efficacia dei quadri giuridici e istituzionali per la protezione degli informatori e valutare la possibilità di renderne pubblici i risultati;
- xiv. nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati e del diritto alla vita privata, garantire che tali norme e leggi che vietano la trasmissione di informazioni economiche o commerciali non ostacolino indebitamente le segnalazioni e la protezione degli informatori.

#### ***Requisiti contabili, audit esterno, controlli interni, etica e conformità***

**XXIII. RACCOMANDA** agli Stati membri di adottare le misure necessarie, tenendo conto, ove opportuno, delle circostanze individuali di un'impresa, comprese le dimensioni, il tipo, la struttura giuridica e il settore geografico e industriale di attività, per far sì che le leggi, le norme o le prassi in materia di requisiti contabili, audit esterni, controlli interni, etica e conformità siano in linea con i seguenti principi e siano utilizzati appieno al fine di prevenire e individuare la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle imprese internazionali, conformemente ai loro principi giurisdizionali e a quelli giuridici fondamentali. A tale scopo:

#### **A. *Requisiti contabili adeguati***

- i. i Paesi membri adottano, conformemente all'articolo 8 della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione, le misure necessarie, nell'ambito delle loro disposizioni legislative e regolamentari concernenti la tenuta di libri e documenti contabili, per la pubblicazione di informazioni sui rendiconti finanziari e sui principi contabili e di audit, al fine di vietare alle società soggette a tali leggi e regolamenti di costituire conti non dichiarati, effettuare transazioni non registrate o non sufficientemente identificate, registrare spese inesistenti o passività il cui oggetto non è correttamente identificato, nonché di utilizzare documenti falsi al fine di corrompere un pubblico ufficiale straniero o di occultare atti di corruzione;

- ii. i Paesi membri, conformemente all'articolo 8 della Convenzione, prevedono sanzioni civili, amministrative o penali effettive, proporzionate e dissuasive per le omissioni e le falsificazioni relative a libri contabili, registri, conti e rendiconti finanziari di tali società e garantiscono che le persone sia fisiche che giuridiche possano essere ritenute responsabili di tutte le condotte di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione;
- iii. i Paesi membri impongono alle società di indicare nei loro conti l'intera gamma di passività potenziali rilevanti;
- iv. i Paesi membri garantiscono che le autorità competenti tengano debitamente conto anche dei procedimenti a carico delle persone fisiche o giuridiche coinvolte in reati contabili commessi allo scopo di corrompere pubblici ufficiali stranieri o di nascondere tale corruzione, quali definiti dall'articolo 8 della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione;

**B. *Audit esterno indipendente***

- i. i Paesi membri dovrebbero valutare l'adeguatezza delle norme concernenti l'obbligo per le imprese di sottoporsi a una verifica contabile esterna;
- ii. i Paesi membri e le associazioni professionali dovrebbero mantenere norme adeguate per garantire l'indipendenza dei revisori esterni, per far sì che essi possano fornire una valutazione obiettiva dei conti delle società e dei loro controlli interni;
- iii. i Paesi membri dovrebbero imporre al revisore esterno che scopre indizi di un presunto atto di corruzione di un pubblico ufficiale straniero di riferire in merito alla dirigenza e, se del caso, agli organi di controllo o di governo societario;
- iv. i Paesi membri dovrebbero incoraggiare le imprese che ricevono segnalazioni di presunti atti di corruzione di pubblici ufficiali stranieri da parte di un revisore esterno a rispondervi in maniera attiva ed efficace;
- v. i Paesi membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di imporre al revisore esterno di segnalare i presunti atti di corruzione di pubblici ufficiali stranieri alle autorità competenti indipendenti dalla società, quali le autorità di contrasto o di regolamentazione, e per i Paesi che consentono tale segnalazione, garantire che i revisori che effettuano tali segnalazioni sulla base di elementi attendibili siano tutelati da eventuali azioni legali.

**C. *Controlli interni, etica e conformità***

I Paesi membri dovrebbero incoraggiare:

- i. le imprese, comprese quelle statali, a sviluppare e adottare adeguati controlli interni, programmi o misure di etica e conformità al fine di prevenire e individuare i casi di corruzione internazionale, tenendo conto degli orientamenti sulle buone pratiche in materia di controlli interni, etica e conformità di cui all'allegato II;
- ii. le organizzazioni imprenditoriali e le associazioni professionali, se del caso, nei loro sforzi volti a incentivare e assistere le imprese, in particolare le PMI, a sviluppare programmi o misure interni di controllo, etica e conformità al fine di prevenire e individuare i casi di corruzione internazionale, tenendo conto degli orientamenti sulle buone pratiche in materia di controlli interni, etica e conformità di cui all'allegato II della presente Raccomandazione;
- iii. la dirigenza dell'impresa a dichiarare nelle proprie relazioni annuali, o a divulgare in altro modo, i programmi o le misure di controllo interno, di etica e di conformità, compresi quelli che contribuiscono a prevenire e individuare la corruzione;
- iv. la creazione di organismi di controllo, indipendenti dalla dirigenza, quali i comitati per la revisione contabile dei consigli di amministrazione o dei consigli di vigilanza;
- v. le imprese ad attuare quadri per la protezione delle persone che segnalano potenziali violazioni della legge, nonché canali di segnalazione, anche nell'ambito di un programma interno di controlli, etica e di conformità o a porre in essere misure per prevenire e individuare la corruzione di pubblici ufficiali stranieri, nonché ad adottare misure appropriate sulla base di tali segnalazioni.

#### **D. *Incentivi atti a favorire l'attuazione dei programmi di conformità***

I Paesi membri dovrebbero:

- i. incoraggiare le loro agenzie governative a prendere in considerazione, con riferimento alle operazioni commerciali internazionali e laddove opportuno, i controlli interni, i programmi o le misure in materia di etica e di conformità al fine di prevenire e individuare la corruzione internazionale nelle loro decisioni di concessione di vantaggi pubblici, tra cui sovvenzioni pubbliche, licenze, appalti pubblici, contratti finanziati mediante aiuti pubblici allo sviluppo e crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;
- ii. qualora essi attuino misure volte a incentivare le imprese a sviluppare tali programmi o disposizioni in materia di conformità, fornire formazione e orientamento alle agenzie governative sul modo in cui le autorità pubbliche tengono conto dei programmi o delle misure interni di controllo, etica e conformità nel processo decisionale, e garantire che tali orientamenti siano resi pubblici e siano facilmente accessibili dalle imprese;
- iii. incoraggiare le autorità preposte all'applicazione della legge, nel contesto della repressione degli atti di corruzione internazionale e dei reati connessi, a vagliare l'introduzione di misure volte a incentivare le imprese a sviluppare programmi o misure interni di controllo, etica e conformità, anche quali possibili circostanze attenuanti. Tuttavia, i Paesi membri dovrebbero garantire che la mera esistenza di un programma o di misure interni di controllo, etica e conformità non esoneri completamente una persona giuridica dalle sue responsabilità, che la revisione finale di tali programmi o misure sia di esclusiva responsabilità delle autorità giudiziarie, delle autorità di contrasto o di altre autorità pubbliche e che le sanzioni rimangano effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente all'articolo 3 della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione;
- iv. qualora essi attuino misure volte a incentivare le imprese a sviluppare tali programmi o misure di conformità, garantire che le autorità competenti valutino la possibilità di fornire formazione e orientamenti sulla valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei programmi interni di controllo, etica e conformità o delle misure per prevenire e individuare la corruzione internazionale, nonché sul modo in cui tali programmi vengono presi in considerazione nella risoluzione dei casi di corruzione internazionale e garantire che tali informazioni o orientamenti siano resi pubblici e facilmente accessibili dalle imprese, ove opportuno.

#### ***Benefici concessi dalle autorità pubbliche, compresi gli appalti pubblici***

**XXIV. RACCOMANDA** che:

- i. le leggi e i regolamenti dei Paesi membri consentano alle autorità di sospendere e interdire, in modo appropriato, l'accesso agli appalti pubblici o ad altri benefici concessi dalle autorità pubbliche, compresi gli appalti pubblici e i contratti finanziati mediante gli aiuti pubblici allo sviluppo, alle imprese riconosciute colpevoli di corruzione di pubblici ufficiali stranieri in violazione della loro legislazione nazionale, tenendo conto delle circostanze attenuanti. Nella misura in cui le disposizioni legislative e regolamentari dei Paesi membri consentono l'applicazione di tali misure alle società colpevoli di corruzione di pubblici ufficiali nazionali, tali misure dovrebbero essere consentite anche in caso di corruzione di pubblici ufficiali stranieri;
- ii. i Paesi membri si adoperino per far sì che le autorità pubbliche competenti abbiano accesso alle informazioni sulle imprese sanzionate per corruzione internazionale o, qualora ciò non sia possibile, possano ottenere tali informazioni dalle imprese;
- iii. nell'adottare tali decisioni in materia di sospensione e interdizione, i Paesi membri tengano conto, come fattori attenuanti, delle misure correttive messe a punto dalle imprese per far fronte a specifici rischi di corruzione internazionale, nonché di eventuali lacune nei loro attuali programmi o misure interni in materia di controlli, etica e di conformità;
- iv. i Paesi membri forniscano orientamenti e formazione alle pertinenti agenzie governative su dette misure di sospensione e di interdizione applicabili alle imprese che hanno corrotto pubblici ufficiali stranieri e sulle misure correttive che possono essere adottate dalle imprese, compresi i controlli interni, i programmi o le misure in materia di conformità che possono essere presi in considerazione;

- v. conformemente alla Raccomandazione del Consiglio del 2016 sulla gestione del rischio di corruzione da parte degli attori della cooperazione allo sviluppo [[OECD/LEGAL/0431](#)], i Paesi membri richiedano l'inclusione di disposizioni anti-corruzione negli appalti bilaterali finanziati dagli aiuti pubblici, promuovano la corretta attuazione delle disposizioni anti-corruzione nelle istituzioni internazionali per lo sviluppo, comprese le banche multilaterali di sviluppo, e collaborino strettamente con i partner per lo sviluppo per contrastare la corruzione in tutti gli sforzi di cooperazione allo sviluppo;
- vi. i Paesi membri sostengano gli sforzi del Comitato per la *governance* pubblica dell'OCSE volti ad attuare i principi sanciti dalla Raccomandazione del Consiglio sugli appalti pubblici [[OECD/LEGAL/0411](#)], nonché i lavori sulla trasparenza degli appalti pubblici in altre organizzazioni governative internazionali quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Unione europea; raccomanda altresì che i Paesi membri siano incoraggiati ad aderire alle pertinenti norme internazionali quali l'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici.

#### ***Crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico***

#### **XXV. RACCOMANDA** che:

- i. i Paesi Parte della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione che non sono membri dell'OCSE aderiscano e attuino la Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sulla corruzione e i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico [[OECD/LEGAL/0447](#)];
- ii. i Paesi membri sostengano gli sforzi del Gruppo di lavoro dell'OCSE sui crediti all'esportazione e le garanzie di credito volti a monitorare l'attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sulla corruzione e i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico [[OECD/LEGAL/0447](#)].

#### ***Protezione dei dati***

#### **XXVI. RACCOMANDA**, relativamente alle norme di protezione dei dati e al diritto alla riservatezza, che:

- i. i Paesi membri provvedano affinché il rispetto delle norme e delle leggi in materia di protezione dei dati che vietano la trasmissione di informazioni economiche o commerciali non ostacoli indebitamente un'efficace cooperazione internazionale nelle indagini e nelle azioni penali contro la corruzione internazionale e i reati connessi, conformemente agli articoli 9 e 10 della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione;
- ii. i Paesi membri garantiscano che il rispetto delle norme e delle leggi in materia di protezione dei dati che vietano la trasmissione di informazioni economiche o commerciali non ostacoli indebitamente l'efficacia dei controlli interni, delle misure e dei programmi di etica e di conformità anticorruzione, compresi i meccanismi di segnalazione interna, la dovuta diligenza e i processi di indagine interna;
- iii. i Paesi membri dotati di norme applicabili in materia di protezione dei dati forniscano orientamenti alle imprese e, se del caso, valutino la possibilità di emanare regolamenti che consentano il trattamento dei dati nello svolgimento di procedure di dovuta diligenza e di indagini interne nel contesto della lotta alla corruzione.

#### ***Follow-up e accordi istituzionali***

**XXVII. INCARICA** il Gruppo di lavoro sulla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali di attuare un programma continuo di follow-up sistematico per monitorare e promuovere la piena attuazione della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione e della presente Raccomandazione, in cooperazione con il Comitato affari fiscali, il Comitato per l'assistenza allo sviluppo, il Comitato per gli investimenti, il Comitato per la *governance* pubblica, il Gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione e le garanzie dei crediti e, se del caso, altri organismi dell'OCSE. Tra le misure di follow-up figurano in particolare:

- i. il proseguimento del programma di monitoraggio rigoroso e sistematico dell'attuazione da parte dei Paesi membri della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione e della presente Raccomandazione per promuovere la piena attuazione di tali strumenti, anche attraverso un sistema permanente di valutazione reciproca, in cui ciascun Paese membro è esaminato a turno dal Gruppo di lavoro sulla corruzione, sulla base di una relazione che fornisca una valutazione obiettiva dei progressi compiuti dal Paese in questione nell'attuazione della convenzione dell'OCSE contro la corruzione e della presente Raccomandazione, resa disponibile al pubblico;
- ii. la ricezione delle notifiche e delle altre informazioni trasmesse dai Paesi membri al Gruppo di

lavoro in merito alle autorità che fungono da canali di comunicazione al fine di facilitare la cooperazione internazionale sull'attuazione della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione e della presente Raccomandazione;

- iii. l'elaborazione di relazioni periodiche in occasione delle riunioni del Gruppo di lavoro sulla corruzione relativamente alle misure adottate dai Paesi membri per attuare la Convenzione dell'OCSE contro la corruzione e la presente Raccomandazione, includendo le informazioni non riservate sulle indagini e le azioni penali contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri, nonché, se del caso, sulle misure adottate per la corruzione internazionale sul versante della domanda;
- iv. lo svolgimento di riunioni volontarie dei funzionari incaricati dell'applicazione della legge direttamente coinvolti nel contrasto ai reati di corruzione internazionale per discutere le migliori pratiche e le questioni orizzontali relative alle indagini e all'azione penale contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri, in aggiunta alla partecipazione volontaria di detti funzionari alle sessioni plenarie del Gruppo di lavoro sulla corruzione, al monitoraggio dei Paesi e ad altre attività pertinenti;
- v. l'esame delle tendenze, dei problemi e delle contromisure in materia di corruzione internazionale, anche attraverso lavori sulle tipologie e analisi comparative tra i vari Paesi;
- vi. lo sviluppo di strumenti e meccanismi per aumentare l'impatto del monitoraggio, del follow-up e della sensibilizzazione, anche attraverso la ricerca, la valutazione delle minacce di corruzione e la divulgazione annuale di dati non riservati sull'applicazione delle norme;
- vii. la divulgazione periodica di informazioni sui lavori e sulle attività del Gruppo di lavoro e sull'attuazione della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione e della presente Raccomandazione; e
- viii. una relazione al Consiglio in merito all'attuazione della presente Raccomandazione entro cinque anni dalla sua adozione e, successivamente, almeno ogni cinque anni.

**XXVIII. PRENDE ATTO** dell'obbligo imposto ai Paesi membri di cooperare strettamente a detto programma di follow-up, a norma dell'articolo 3 della Convenzione sull'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico del 14 dicembre 1960 e dell'articolo 12 della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione.

#### ***Cooperazione con i Paesi terzi***

**XXIX. INVITA** i Paesi terzi che sono grandi esportatori e investitori esteri ad aderire alla Convenzione dell'OCSE contro la corruzione e alla presente Raccomandazione, ad attuarle e a partecipare a qualsiasi meccanismo istituzionale di follow-up o di attuazione.

**XXX. INCARICA** il Gruppo di lavoro sulla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali di costituire un forum per le consultazioni con i Paesi che non hanno ancora aderito, al fine di promuovere una più ampia partecipazione alla Convenzione dell'OCSE contro la corruzione, alla presente Raccomandazione e al relativo seguito.

#### ***Relazioni con le organizzazioni governative e non governative internazionali e con il settore privato***

**XXXI. INVITA** il Gruppo di lavoro sulla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali a consultare le organizzazioni internazionali e le istituzioni finanziarie internazionali attive nella lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali e a collaborarvi, nonché a consultare regolarmente le organizzazioni non governative e i rappresentanti della comunità imprenditoriale attivi in questo settore.

#### **Allegato I: Orientamenti sulle buone pratiche per l'applicazione di articoli specifici della Convenzione sulla lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali**

*Visti i risultati e le raccomandazioni del Gruppo di lavoro sulla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali contenuti nel suo programma di follow-up sistematico volto a monitorare e promuovere la*

*piena attuazione della Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali (la Convenzione dell'OCSE contro la corruzione), come fissato dall'articolo 12 della Convenzione, le buone pratiche relative alla piena attuazione di articoli specifici della Convenzione si sono evolute come di seguito illustrato.*

**A. Articolo 1 della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione: il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri**

1. L'articolo 1 della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione dovrebbe essere attuato in modo tale da non consentire mezzi di difesa o eccezione quando un pubblico ufficiale straniero chiede una tangente.

2. I Paesi membri dovrebbero intraprendere azioni di sensibilizzazione del pubblico e fornire orientamenti scritti specifici sulle proprie leggi di attuazione della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione e dei Commenti alla medesima.

3. I Paesi membri dovrebbero altresì fornire informazioni e formazione, ove opportuno, ai loro funzionari pubblici distaccati all'estero sulle proprie leggi di attuazione della Convenzione OCSE contro la corruzione, in modo che detto personale possa fornire informazioni di base alle imprese presenti nei Paesi esteri e un'assistenza adeguata quando le medesime devono far fronte a casi di richieste di tangenti.

**B. Articolo 2 della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione: la responsabilità delle persone giuridiche**

1. I Paesi membri dovrebbero garantire che le rispettive imprese possano essere ritenute responsabili della corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali.

2. I sistemi dei Paesi membri in materia di responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali non dovrebbero limitare la responsabilità ai casi in cui la persona fisica o le persone fisiche che hanno commesso il reato vengano perseguite o condannate.

3. I sistemi dei Paesi membri in materia di responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali dovrebbero adottare uno dei seguenti approcci:

- a. il livello gerarchico della persona la cui condotta implica la responsabilità della persona giuridica è flessibile e riflette l'ampia varietà dei sistemi decisionali delle persone giuridiche; oppure
- b. l'approccio è funzionalmente equivalente a quanto descritto sopra, anche se la responsabilità è sostenuta solo dalle azioni di persone al più alto livello dirigenziale, in quanto sono coperti i seguenti casi:
  - una persona al più alto livello gerarchico offre, promette o elargisce una tangente a un pubblico ufficiale straniero;
  - una persona al più alto livello gerarchico incarica una persona di livello gerarchico inferiore di offrire, promettere o elargire una tangente a un pubblico ufficiale straniero, o la autorizza a farlo;
  - una persona al più alto livello gerarchico si astiene dall'impedire a una persona di livello gerarchico inferiore di corrompere un pubblico ufficiale straniero, anche omettendo di controllare tale persona o di attuare adeguati programmi o misure interni di controllo, etica e conformità.

4. In linea con gli articoli 2 e 4 della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione e il relativo Commento, i Paesi membri dovrebbero:

- a. esplorare tutte le vie giurisdizionali disponibili ai sensi del loro diritto quando indagano e processano persone giuridiche per reati di corruzione internazionale, anche per stabilire la territorialità e la giurisdizione sulla cittadinanza;
- b. nel far valere la competenza giurisdizionale sulle persone giuridiche ai fini delle indagini e dell'azione penale per i casi di corruzione di pubblici ufficiali stranieri, prendere in considerazione criteri quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le leggi in base alle quali la persona giuridica è stata costituita o registrata, la sede centrale della persona giuridica o il luogo presso cui si effettuano le azioni di controllo e gestione della persona giuridica in questione;

- c. garantire di essere in grado di esercitare la loro competenza giurisdizionale sulle persone giuridiche, indipendentemente dal fatto che abbiano giurisdizione sulla persona fisica che ha commesso il reato di corruzione di un pubblico ufficiale straniero.

5. I Paesi membri dovrebbero disporre di norme o altre misure adeguate per garantire che le persone giuridiche non possano evitare di assumersi la responsabilità correlata ad atti di corruzione internazionale o sottrarsi alle relative sanzioni mediante ristrutturazioni, fusioni, acquisizioni o alterando la loro identità societaria.

### **C. Responsabilità per atti di corruzione commessi da intermediari**

1. I Paesi membri dovrebbero garantire che, in conformità dell'articolo 1 della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione e al principio di equivalenza funzionale di cui al Commento n. 2 alla suddetta Convenzione, una persona giuridica non possa sottrarsi alle proprie responsabilità ricorrendo a intermediari, comprese le persone giuridiche collegate e altre parti terze, indipendentemente dalla loro nazionalità, per offrire, promettere o elargire una tangente a un pubblico ufficiale straniero per suo conto.

2. I Paesi membri dovrebbero svolgere attività di sensibilizzazione nel settore sia pubblico che privato e, in particolare, presso le autorità di contrasto competenti.

### **D. Articolo 5: attuazione**

1. I Paesi membri dovrebbero garantire con attenzione che le indagini e le azioni penali contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali non siano influenzate da considerazioni di interesse economico nazionale, dai possibili effetti sulle relazioni con un altro Paese o dall'identità delle persone fisiche o giuridiche coinvolte, conformemente all'articolo 5 della Convenzione dell'OCSE contro la corruzione.

2. I Paesi membri dovrebbero garantire, conformemente al loro ordinamento giuridico, che la soglia probatoria o qualsiasi altra norma necessaria per l'avvio delle indagini non sia applicata in modo da impedire che gli atti di corruzione di pubblici ufficiali stranieri vengano indagati o perseguiti in maniera efficace.

## **Allegato II: Orientamenti sulle buone pratiche per i controlli interni, l'etica e la conformità**

### **Introduzione**

I presenti orientamenti sulle buone pratiche (di seguito, gli "Orientamenti") si rivolgono alle imprese, comprese quelle statali, per stabilire e garantire l'efficacia dei controlli interni, dei programmi di etica e conformità o delle misure per prevenire e individuare la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle loro operazioni commerciali internazionali (di seguito, la "corruzione internazionale") e alle organizzazioni imprenditoriali e alle associazioni professionali, che svolgono un ruolo essenziale nell'assistere le imprese in tali sforzi. Essi riconoscono che, per essere efficaci, tali programmi o misure interni di controllo, etica e conformità dovrebbero essere interconnessi con il quadro generale di conformità dell'impresa. I presenti orientamenti costituiscono uno strumento non giuridicamente vincolante per guidare le imprese a istituire programmi interni di controllo, etica e conformità efficaci o misure idonee per prevenire e individuare la corruzione internazionale. Sono flessibili e concepiti per essere adattati dalle imprese, in particolare dalle piccole e medie imprese (di seguito "PMI"), in funzione delle loro singole caratteristiche, tra cui le dimensioni, la natura, la struttura giuridica e il settore geografico e industriale di attività, nonché i principi giurisdizionali e giuridici fondamentali in base ai quali operano.

### **A. Orientamenti sulle buone pratiche per le imprese**

Per essere efficaci, i programmi interni di controllo, etica e conformità o le misure per la prevenzione e l'individuazione della corruzione internazionale dovrebbero essere elaborati sulla base di una valutazione del rischio che tenga conto delle circostanze specifiche di ciascuna impresa, compresi i rischi di corruzione internazionale da essa affrontati (ad esempio a causa del suo settore di attività geografico e industriale, del quadro normativo, dei suoi potenziali clienti e partner commerciali, delle sue transazioni con Stati esteri, del ricorso a terzi). Tali circostanze e rischi dovrebbero essere regolarmente monitorati, rivalutati e presi in considerazione, se necessario, per determinare la distribuzione delle risorse destinate alla conformità e garantire la continuità dell'efficacia dei programmi o delle misure interni in materia di controllo, etica e conformità della società. Le imprese dovrebbero vagliare, tra l'altro, l'adozione delle seguenti buone pratiche al fine di garantire l'efficacia dei programmi interni di controllo, etica e conformità o delle misure per la prevenzione e l'individuazione della corruzione internazionale:

1. un sostegno e un impegno forti, espliciti e visibili da parte del consiglio di amministrazione o di un organo direttivo equivalente e al più alto livello dirigenziale, per quanto riguarda i programmi o le misure interni di controllo, etica e conformità per la prevenzione e l'individuazione della corruzione internazionale, con l'obiettivo di creare una cultura deontologica del rispetto delle norme;

2. una politica interna chiaramente formulata e visibile che proibisca la corruzione internazionale, sia facilmente accessibile a tutti i dipendenti e ai terzi interessati, comprese, se del caso, le controllate estere e, se necessario, tradotta in lingua straniera;

3. il rispetto di tale divieto e dei corrispondenti programmi o misure interni di controllo, etica e conformità è responsabilità di ogni individuo a tutti i livelli dell'impresa;

4. la supervisione dei programmi o delle misure di etica e di conformità in materia di corruzione internazionale, compreso il potere di riferire direttamente agli organi di vigilanza indipendenti, al più alto livello dirigenziale, al consiglio di amministrazione o a un organo direttivo equivalente, al consiglio di vigilanza o ai comitati competenti, è compito di uno o più dirigenti aziendali di grado elevato, quali i responsabili per l'etica e la conformità, che abbiano un adeguato grado di autonomia rispetto ai dirigenti e ad altre persone con funzioni operative e che dispongano di risorse, esperienza, qualifiche, autorità e abbiano accesso alle pertinenti fonti di informazione;

5. programmi o misure etici e di conformità elaborati al fine di prevenire e individuare la corruzione internazionale, applicabili a tutti gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, nonché a tutti i soggetti sui quali un'impresa esercita un controllo effettivo, comprese le controllate, nei seguenti ambiti:

- i. doni;
- ii. spese di alloggio, di rappresentanza e altre spese;
- iii. viaggi, compresi i viaggi dei clienti;
- iv. contributi politici;
- v. donazioni a organizzazioni di beneficenza e sponsorizzazioni;
- vi. agevolazioni e piccoli pagamenti;
- vii. sollecitazione ed estorsione;
- viii. conflitti di interesse;
- ix. processi di assunzione;
- x. rischi connessi all'uso di intermediari, specialmente quelli che interagiscono con pubblici ufficiali stranieri; e
- xi. procedure di partecipazione a gare d'appalto pubbliche, laddove opportuno.

6. programmi o misure di etica e di conformità volti a prevenire e individuare la corruzione internazionale applicabili, ove opportuno e in base ad accordi contrattuali, a terzi quali agenti e altri intermediari, consulenti, rappresentanti, distributori, contraenti e fornitori, consorzi e partner di joint venture (di seguito, "partner commerciali"), compresi, tra l'altro, i seguenti elementi essenziali:

- i. i controlli di dovuta diligenza, basati sul rischio e adeguatamente documentati, relativi alle assunzioni, nonché una vigilanza adeguata e continua dei partner commerciali per tutta la durata della relazione commerciale;
- ii. la fornitura ai partner commerciali di informazioni relative all'impegno assunto dall'impresa a rispettare le leggi sui divieti contro la corruzione internazionale, nonché inerenti il programma etico e di conformità della società o le misure per prevenire e individuare tale forma di corruzione;

- iii. la ricerca di un impegno reciproco da parte dei partner commerciali;
  - iv. l'istituzione di meccanismi atti a garantire che le clausole del contratto, se del caso, descrivano specificamente i servizi da fornire, che le condizioni di pagamento siano adeguate, che i lavori descritti nel contratto siano eseguiti e che la remunerazione sia commisurata ai servizi prestati;
  - v. se necessario, la garanzia dei diritti di revisione contabile dell'impresa al fine di analizzare i libri e i registri dei suoi partner commerciali e la garanzia dell'esercizio di tali diritti nella misura appropriata;
  - vi. l'istituzione di meccanismi per affrontare gli atti di corruzione di pubblici ufficiali stranieri da parte di partner commerciali, tra cui, ad esempio, i diritti di recesso contrattuale;
7. un sistema di procedure finanziarie e contabili, compresi i controlli contabili interni, sviluppato in modo adeguato per garantire il mantenimento di libri contabili, registri e conti equi e accurati, al fine di assicurare che i medesimi non possano essere utilizzati per scopi di corruzione internazionale o per occultare tali atti;
8. il ricorso a sistemi di controllo interno al fine di individuare modelli in grado di segnalare atti di corruzione internazionale, anche mediante l'applicazione di tecnologie innovative laddove necessario;
9. misure volte a garantire una comunicazione regolare e una formazione documentata a tutti i livelli dell'impresa in merito al programma o alle misure di etica e conformità adottati dalla società relativamente alla corruzione internazionale e, se del caso, ai partner commerciali;
10. misure appropriate per incoraggiare e offrire sostegno e incentivi al rispetto dei programmi etici e di conformità o delle misure contro la corruzione internazionale, a tutti i livelli dell'impresa, anche integrando l'etica e la conformità nei processi delle risorse umane, al fine di creare una cultura del rispetto delle regole;
11. misure per affrontare i casi di sospetta corruzione internazionale, che possono includere:
- i. processi per individuare e segnalare di episodi di condotta scorretta e per indagare su di essi, nonché per il dialogo effettivo e proattivo con le autorità di contrasto;
  - ii. misure correttive, tra cui l'analisi delle cause della condotta scorretta e il miglioramento delle carenze individuate nel programma o nelle misure di conformità dell'impresa;
  - iii. misure e procedure disciplinari adeguate e coerenti per affrontare, tra l'altro, le violazioni, a tutti i livelli dell'impresa, delle leggi contro la corruzione internazionale, nonché del programma o delle misure di etica e di conformità dell'impresa in materia di corruzione internazionale; e
  - iv. una comunicazione adeguata per garantire che tali misure siano conosciute e che l'applicazione delle procedure disciplinari sia uniforme in tutta l'impresa;
12. misure efficaci volte a fornire orientamenti e consulenza agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti e, se del caso, ai partner commerciali, sul rispetto del programma o delle misure in materia di etica e conformità dell'impresa, compresi i casi in cui sia richiesta una consulenza urgente su situazioni difficili in Paesi esteri, in aggiunta a misure di protezione da qualsiasi forma di ritorsione contro qualsivoglia dipendente dell'impresa cui è chiesto, anche dai suoi superiori, di commettere un reato di corruzione internazionale, o è stato spinto a farlo, e che sceglie di non compiere un tale atto;
13. un meccanismo solido ed efficace che consenta di effettuare segnalazioni in maniera protetta, che comprenda:
- i. un meccanismo di segnalazione interna, riservato e, se del caso, anonimo e tutelato contro qualsiasi forma di ritorsione per amministratori, dirigenti, dipendenti e, laddove necessario, partner commerciali che non intendono commettere una violazione delle norme etiche e professionali dopo aver ricevuto istruzioni o pressioni dai loro superiori gerarchici, nonché per le persone che desiderano segnalare, per motivi ragionevoli, violazioni della legge, dell'etica o delle norme professionali che si verificano all'interno dell'impresa; e

- ii. procedure e canali di segnalazione chiaramente definiti che siano riconoscibili, accessibili e diversificati per tutte le persone che segnalano violazioni della legge, delle norme professionali o dell'etica che si verificano all'interno dell'impresa;

14. revisioni e verifiche periodiche dei controlli interni, dei programmi o delle misure di etica e conformità, compresa la formazione, al fine di valutarne e migliorarne l'efficacia nella prevenzione e nell'individuazione della corruzione internazionale, sia su base regolare che in caso di sviluppi specifici, tenendo conto delle evoluzioni del profilo di rischio dell'impresa, quali:

- i. i cambiamenti che intervengono a livello di attività, struttura e modello d'impresa;
- ii. i risultati dei controlli e degli audit;
- iii. gli sviluppi rilevanti del settore;
- iv. l'evoluzione delle norme internazionali e settoriali; e
- v. gli insegnamenti tratti da possibili errori commessi dall'impresa e da altre imprese che si trovano ad affrontare rischi analoghi, sulla base di documenti e dati pertinenti;

15. in caso di fusioni e acquisizioni, la dovuta diligenza globale basata sul rischio degli obiettivi di acquisizione; la rapida integrazione dell'impresa acquisita nel suo programma interno di controlli, etica e conformità, nonché la formazione dei nuovi dipendenti e lo svolgimento di audit successivi all'acquisizione;

16. la comunicazione esterna dell'impegno assunto dall'azienda a favore di efficaci controlli interni e programmi di etica e conformità.

## **B. Azioni delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni professionali**

Le organizzazioni imprenditoriali e le associazioni professionali possono svolgere un ruolo essenziale nell'assistere le imprese, in particolare le PMI, nello sviluppo di efficaci programmi o misure di controllo interno, di etica e di conformità al fine di prevenire e individuare la corruzione internazionale. Tale sostegno può comprendere, tra l'altro:

- 1. la divulgazione di informazioni su questioni relative alla corruzione internazionale, anche per quanto riguarda gli sviluppi nei forum internazionali e regionali, e l'accesso alle banche dati pertinenti;
- 2. la fornitura di strumenti per la formazione, la prevenzione, la dovuta diligenza e la conformità;
- 3. consulenza generale sull'esercizio della dovuta diligenza; e
- 4. consulenza generale e sostegno sui mezzi per resistere all'estorsione e alle sollecitazioni, anche mediante la promozione di azioni collettive.

Le associazioni professionali che esercitano poteri di regolamentazione su determinate professioni possono anche svolgere un ruolo cruciale nell'adozione e nell'attuazione di solide norme etiche per i loro membri, definendo quadri sulle azioni da intraprendere per prevenire la corruzione o in presenza di sospetti atti di corruzione internazionale e di reati connessi commessi da clienti o datori di lavoro.

## L'OCSE

L'OCSE è un forum unico nel suo genere in cui i governi collaborano per rispondere alle sfide economiche, sociali e ambientali poste dalla globalizzazione. L'OCSE è inoltre in prima linea nelle iniziative volte a comprendere i nuovi sviluppi del mondo attuale e le preoccupazioni che ne derivano e nel sostenere i governi ad affrontare tematiche quali il governo societario, l'economia dell'informazione e le sfide poste dall'invecchiamento demografico. L'Organizzazione offre ai governi un quadro di riferimento in cui raffrontare le loro esperienze in materia di politiche governative, individuare risposte a problemi comuni, identificare le buone pratiche e lavorare per il coordinamento delle politiche nazionali e internazionali.

I Paesi membri dell'OCSE sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Colombia, Corea, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Giappone, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Repubblica Slovena, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. L'Unione europea partecipa ai lavori dell'OCSE.

## Strumenti giuridici dell'OCSE

Dall'istituzione dell'OCSE, avvenuta nel 1961, nel suo ambito sono stati sviluppati circa 460 strumenti giuridici sostanziali. Tra questi figurano gli atti dell'OCSE (ossia le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dell'OCSE in conformità della Convenzione dell'OCSE) e altri strumenti giuridici elaborati nell'ambito dell'Organizzazione (quali le dichiarazioni e gli accordi internazionali).

Tutti gli strumenti giuridici sostanziali dell'OCSE, in vigore o abrogati, sono reperibili nel Compendio online degli strumenti giuridici dell'OCSE. Si suddividono in cinque categorie:

- **decisioni**, adottate dal Consiglio e giuridicamente vincolanti per tutti i Paesi membri, ad eccezione di quelli che si sono astenuti dall'adozione. Esse stabiliscono diritti e obblighi specifici e possono contenere meccanismi di monitoraggio;
- **raccomandazioni**, adottate dal Consiglio e non giuridicamente vincolanti. Esse rappresentano un impegno politico nei confronti dei principi che contengono e implicano l'aspettativa che i Paesi Aderenti si adoperino per attuarli;
- **documenti finali sostanziali**, adottati dai singoli Paesi Aderenti elencati piuttosto che da un organismo dell'OCSE, quali risultanze di un incontro ministeriale o di alto livello tenutosi nel quadro dell'Organizzazione. Di solito fissano principi generali o obiettivi a lungo termine e hanno un carattere solenne;
- **accordi internazionali**, negoziati e conclusi nell'ambito dell'Organizzazione. Sono giuridicamente vincolanti per le parti;
- **accordi, protocolli di intesa e altri** – nel corso del tempo, in seno all'OCSE, sono stati sviluppati diversi altri tipi di strumenti giuridici sostanziali, quali l'Accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, l'Intesa internazionale sui principi del trasporto marittimo e le Raccomandazioni del comitato per l'aiuto allo sviluppo (DAC).